



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 20 del Consiglio comunale

OGGETTO: Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **ventinove** del mese di **luglio**, alle ore 20.30, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Angelani Silvano - Consigliere Comunale
4. Bettega Adriano - Consigliere Comunale
5. Bettega Pio Decimo - Consigliere Comunale
6. Bettega Andrea - Consigliere Comunale
7. Doff Sotta Dino - Consigliere Comunale
8. Gaio Aaron - Consigliere Comunale
9. Gaio Giorgio - Consigliere Comunale
10. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
11. Loss Katia - Consigliere Comunale
12. Serafini Nicoletta - Consigliere Comunale
13. Tomas Anna - Consigliere Comunale
14. Tomas Cristian - Consigliere Comunale
15. Wittman Hanna Marianna - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Loss Katia** e **Tomas Cristian**.

OGGETTO: Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

Premesso che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015;

Premesso che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, e predispongano il bilancio consolidato;

Premesso che il comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000, e il comma 3 dell'art. 233-bis de D.lgs. 267/2000 hanno consentito di rinviare l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato fino al 2019;

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 01.08.2018 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica e di conseguenza del bilancio consolidato all'esercizio 2019, tenuto conto dei chiarimenti interpretativi forniti dalla commissione ARCONET nella FAQ n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul relativo sito istituzionale;

Considerato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, apportando una modifica al comma 2 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. che nella nuova formulazione recita:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;

Rilevato che la popolazione residente del Comune di Imer ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto che al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo cui compete l'approvazione del bilancio consolidato;

Visto il rilevante investimento in termini di risorse umane tenuto conto dell'alto livello di specializzazione necessario per predisporre il bilancio consolidato al momento non nella disponibilità dell'ente;

Vista la complessità e la mole di adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata che già mettono in difficoltà i servizi finanziari degli enti, ed in particolare quelli di piccole dimensioni;

Viste le dimensioni dell'ente e le funzioni che esso persegue attraverso i propri enti e società partecipati, non si ritengono significative le informazioni fornite da tale documento contabile che ha valenza solo conoscitiva;

Visto che le informazioni fornite da tale documento con valenza solo conoscitiva non giustificano gli investimenti gestionali per ottenerle;

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per le motivazioni sopra segnalate;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto Comunale;

con votazione riportante il seguente risultato: nr. 10 voti favorevoli, nr 0 voti contrari e nr. 0 voti astenuti, espressi per alzata di mano da n Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza;
3. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Iagher Sandrina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).